



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 1 del 03/01/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 novembre 2011, n. 2602

Cont. n. 3246/07/GR/LO. (rif. cont. n. 983/88/C). Regione Puglia c/ Avv. Caggia Giovanni Francesco. Competenze professionali a seguito sentenza n. 1496/11 del Tribunale Civile di Lecce. Riconoscimento del debito.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- La Regione Puglia proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1053/07 del 20/11/2007, notificato in forma esecutiva in data 3/12/2007, con cui le era stato intimato il pagamento, a favore dell'avv. Caggia, della somma di € 5.740,91, oltre accessori di legge ed interessi legali dalla messa in mora fino al soddisfo, nonché spese e competenze della fase monitoria, a titolo pagamento competenze professionali per l'attività prestata dal legale, in favore della Regione, nell'ambito di un procedimento giurisdizionale svoltosi innanzi al T.A.R. Lecce (Cont. n. 983/88/C/L) definitosi con decreto di perenzione n. 7157/2004;
- in data 15/4/2008 veniva notificato alla Regione Puglia atto di precetto (opposto dalla Regione Puglia), seguito da atto di pignoramento presso terzi, acquisito agli atti dell'Avvocatura regionale in data 16/06/2008 Prot. n. 11/L/14956;
- l'Automobile Club di Lecce, quale terzo debitore della Regione Puglia nell'esecuzione mobiliare n. 1109/08 del Tribunale di Lecce, su disposizione del Giudice delle Esecuzioni Mobiliari dello stesso Tribunale - Sezione Commerciale-giusta ordinanza del 6/11/2008, provvedeva al pagamento della somma di € 7.371,50 (al netto di ritenuta) a favore dell'avv. Caggia Giovanni Francesco, come da fattura n. 10 del 3/12/2008 rilasciata dal citato legale;
- con sentenza n. 1496/11 il Tribunale Civile di Lecce - Seconda Sezione civile- definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla Regione Puglia avverso il D. I. n. 1053/2007, la rigettava, confermando l'esecutività del citato decreto, già concessa in via provvisoria, e condannava la Regione Puglia a rifondere all'avv. Caggia spese e competenze di causa liquidate nell'importo complessivo di € 1.648,00 di cui € 548,00 per diritti, € 1.100,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- a seguito dell'istruttoria espletata dalla Responsabile del Procedimento di liquidazione dell'Avvocatura ed al fine di non gravare l'Ente di ulteriori spese a carico del bilancio regionale, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione delle somme liquidate nella sentenza n. 1496/11, per un importo complessivo di € 2.333,07, al lordo di ritenuta d'acconto;
- considerato che il provvedimento di ratifica incarico all'Avv. Caggia (D.G.R. n. 7730/88) non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per il giudizio, è necessario che la G.R. proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato per l'importo di € 2.333,07 in ossequio all'orientamento

espresso dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009, nonché alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289; -

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.:

Al finanziamento della spesa di € 2.333,07 relativa al riconoscimento del debito per spese e competenze di causa a favore del legale, si provvede mediante imputazione al Cap. 1317 del bilancio in corso;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di € 2.333,07, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 1317 del bilancio in corso;

- trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i.(cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2011)

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

- di riconoscere il debito nella misura di € 2.333,07, riveniente dalla sentenza n.1496/11 del Tribunale Civile di Lecce, per spese e competenze di causa a favore dell'avv.Caggia Giovanni Francesco;

- di provvedere al finanziamento della spesa di € 2.333,07, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R.20/2010 art.13 co.2;

- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;

- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n.28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
